

ACCORDO

Tra

La Polizia di Stato - Questura di Foggia, con sede in Foggia, Piazzale Caduti della Polizia di Stato s.n., C.F. 80001880717 nella persona del Questore, dott. Ferdinando ROSSI

e

L'Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia, via Gramsci n. 89, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore nonché Rappresentante legale pro-tempore, prof. Pierpaolo LIMONE autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

PREMESSO che l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale assumendo, pertanto, un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione socio-culturale ed economico-produttivo e di crescita del territorio in cui si esplica maggiormente la propria attività, anche attraverso processi di interazione e di dialogo con la società civile e il tessuto imprenditoriale;

PREMESSO che l'Università di Foggia ha da tempo avviato una serie di iniziative sui temi dell'"antimafia sociale", dirette ad approfondire la comprensione del fenomeno mafioso nelle sue varie manifestazioni;

PREMESSO che l'analisi nel tempo delle dinamiche caratterizzanti la criminalità organizzata di stampo mafioso riveste un'importanza fondamentale per l'aggiornamento delle basi di conoscenze utili per una più efficace azione di contrasto e che, con questa consapevolezza, l'Università degli studi di Foggia ha avviato specifici insegnamenti dedicati allo studio delle origini e delle manifestazioni assunte dalla delinquenza mafiosa;

PREMESSO che rientra, altresì, nella *mission* dell'Università degli Studi di Foggia lo studio delle povertà educative e il contrasto a tutti quei fenomeni di devianza e di microcriminalità anche minorile, e che, su questo versante, la medesima Università sta sviluppando, insieme ad altri attori della società civile, iniziative di recupero sociale, per la cui buona riuscita diventa importante la costruzione di una stretta interrelazione tra le Forze di polizia e il pool di esperti del ripetuto Ateneo;

PREMESSO che, inoltre, i fenomeni di violenza e devianza sono da tempo oggetto di studio da parte dei Dipartimenti dell'Università di Foggia;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Università degli Studi di Foggia ritiene opportuno verificare le analisi e gli studi sviluppati sui fenomeni criminali, attraverso anche un confronto con le Forze di Polizia e, in particolare, con la Questura di Foggia;

PREMESSO che, nel sistema provinciale di pubblica sicurezza, la Questura di Foggia costituisce uno dei fondamentali presidi di legalità per il territorio di riferimento;

PREMESSO che la Questura di Foggia, nell'esercizio della propria missione istituzionale, garantisce un'azione fondamentale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché delle altre manifestazioni delinquenziali;

CONSIDERATO che, al fine di innalzare ulteriormente l'azione di contrasto di polizia, risulta particolarmente utile acquisire ogni elemento utile ad approfondire la conoscenza delle origini e delle evoluzioni dei fenomeni di delinquenza comune e mafiosa;

CONSIDERATO che, pertanto la Questura di Foggia ravvisa l'utilità di avviare, sulle predette tematiche, momenti di confronto e sinergie con l'Università degli Studi di Foggia, nel rispetto degli specifici ruoli e dei limiti che da essi derivano;

PREMESSO che l'Università degli Studi di Foggia e la Questura di Foggia ritengono, altresì, opportuno definire anche la cornice generale degli impegni, entro la quale potranno in seguito essere sviluppati ulteriori progetti e iniziative di interesse comune anche in ambiti ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati;

le parti pattuiscono quanto segue

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo definisce gli ambiti e i criteri generali nel rispetto dei quali la Questura di Foggia (di seguito: "Questura") e l'Università degli Studi di Foggia (di seguito: Università) sviluppano iniziative congiunte di collaborazione nei settori di interesse comune o, comunque, rispondenti ai reciproci interessi istituzionali.

Art. 3

(Ambiti di collaborazione)

1. Le Parti concordano che le iniziative congiunte di collaborazione, finalizzate al rafforzamento dei livelli di legalità nel territorio foggiano, saranno sviluppate nei seguenti ambiti:
 - a. Attività di studio ed analisi su argomenti connessi ai fenomeni mafioso e delinquenziale nella Provincia di Foggia, nonché di divulgazione dei relativi risultati;

- b. Attività didattica e formativa sugli argomenti di cui alla lettera a), anche mediante l'attivazione di tirocini curriculari e di attività di orientamento;
 - c. Diffusione della cultura della legalità, anche attraverso eventi organizzati in condivisione tra le Parti.
2. Resta ferma la possibilità per le Parti di estendere l'ambito delle collaborazioni da svilupparsi congiuntamente anche ad altre materie che, di volta in volta, saranno ritenute di interesse comune.

Art. 4

(Selezione delle iniziative di cooperazione)

1. Le Parti concordano di individuare le iniziative da sviluppare congiuntamente attraverso appositi accordi attuativi, stipulati all'esito di una fase di negoziazione svolta dai Referenti delle medesime Parti. In via esemplificativa, possono essere stipulati accordi attuativi in merito a: promozione di interventi pubblici, convegni, seminari, conferenze; svolgimento in comune di attività di ricerca e studio; elaborazione di pubblicazioni congiunte; istituzione di tirocini curriculari.
2. Gli accordi attuativi di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dei principi recati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e nel rispetto della clausola generale per cui gli impegni da essi contemplati devono essere sostenibili con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a sviluppare le attività previste dai predetti accordi attuativi, senza richiedere prezzi o compensi all'altra Parte.
3. Le Parti danno atto che, nella fase di prima applicazione, sono individuati i seguenti referenti: per la Questura, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Antonio Francesco D'INTRONO, per l'Università, prof.ssa Rossella PALMIERI.

Art. 5

(Contenuto degli Accordi attuativi)

1. Gli accordi attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, definiscono:
 - a. gli obiettivi da perseguire e attività da svolgere;
 - b. le eventuali *partnership* con altri soggetti;
 - c. gli obblighi a carico di ciascuna delle Parti, ivi compresi quelli afferenti la riservatezza, la tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché le necessarie coperture assicurative, come previsto dalle normative vigenti;
 - d. l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle attività esecutive dell'accordo;
 - e. il luogo di svolgimento dell'attività;
 - f. la durata del progetto.
2. Delle iniziative attuative le parti danno adeguata pubblicità.

Art. 6

(Contributi delle Parti per l'esecuzione degli Accordi attuativi)

1. Ai fini della realizzazione degli impegni contemplati dagli accordi attuativi, l'Università potrà provvedere a:
 - a. programmare, attivare e gestire in ogni aspetto i progetti formativi;
 - b. progettare i contenuti di dettaglio delle attività congiunte nell'ambito di seminari e convegni;
 - c. rendere disponibili aule e attrezzature dell'Ateneo per lo svolgimento delle iniziative formative, fornendo la logistica e i servizi di supporto al regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle proprie sedi e piattaforme informatiche;
 - d. offrire condizioni agevolate per la partecipazione di operatori e funzionari della Polizia di Stato a corsi di studio offerti dall'Ateneo nel quadro dell'applicazione del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica Amministrazione, il programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto ai dipendenti pubblici di cui all'accordo stipulato dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dal ministero dell'Università e della Ricerca con il sistema universitario nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Questura potrà fornire il proprio contributo per lo svolgimento delle iniziative didattiche o formative curate dall'Università mediante interventi programmati in seminari multidisciplinari, *webinar*, *workshop* e lezioni in presenza con gli studenti dell'Ateneo in materia di:
 - a. prevenzione e contrasto della criminalità, organizzata e comune, nel territorio della provincia foggiana;
 - b. percorsi autoctoni di legalità, quali le iniziative e le progettualità condivise con le associazioni dell' "antimafia sociale";
 - c. flussi migratori in ambito provinciale, fornendo altresì un contributo di analisi relativamente al fenomeno del caporalato e alle azioni di supporto verso soggetti vulnerabili provenienti da aree interessate da conflitti bellici;
 - d. profilazione dei territori provinciali rurali interessati da colture stagionali potenziali oggetto di danneggiamenti estorsivi;
 - e. orientamento nell'ambito dei "Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento" promossi dall'Università.

Art. 7

(Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività)

1. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'Università adempie a tale obbligo anche in relazione agli studenti.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 8

(Riservatezza)

1. Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza, ragionevole e adeguato alle singole circostanze, delle informazioni scambiate.
2. In mancanza di esplicite previsioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non liberamente divulgabili, salvo preventiva autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Art. 9

(Efficacia)

1. Il presente accordo ha efficacia di tre anni a partire dalla data della stipulazione. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.
2. Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente accordo, previo preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'altra Parte. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione di cui sopra.

Art. 10

(Privacy)

1. Le Parti si obbligano a svolgere i trattamenti di dati personali, connessi all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i., nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.

Art. 11

(Codice Etico)

1. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, la Questura agirà nel rispetto della propria policy mentre l'Università agirà nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice Etico" e nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo rispettivamente, alla pagina "normativa/regolamenti generali" e "normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni generali".
2. Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 12

(Registrazione e spese)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato, sottoscritto,

Per la Polizia di Stato - Questura di Foggia Il Questore Dott. Ferdinando Rossi	Per l'Università di Foggia Il Rettore prof. Pierpaolo Limone
--	---